

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 512 del 21/08/2022

OGGETTO: istituzione, per i giorni 25-26-29-30-31 agosto 2022, di un dispositivo di traffico temporaneo in un tratto di via Gaetano Salvatore, per consentire i lavori di posa in opera di cavi da parte di e-distribuzione S.p.A. per il potenziamento della propria rete.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Settore Tecnico della Municipalità 8, con nota prot. PG/2022/612955 del 12/08/22, ha trasmesso la documentazione tecnica relativa ai lavori di posa in opera di cavi da parte di e-distribuzione S.p.A. per il potenziamento della propria rete in varie strade - tra cui via Gaetano Salvatore - comprendente, tra l'altro, il verbale di sopralluogo congiunto del 12/08/22, in cui si propone l'adozione di un particolare dispositivo di circolazione temporaneo per consentire i citati lavori.

Letto il Decreto Ministeriale 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" che l'impresa esecutrice dei lavori avrà cura di attuare;

Visti:

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, *Nuovo Codice della Strada*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n° 495 del 16 dicembre 1992 smi, *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;
- l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*.

Ritenuto per le motivazioni esposte, di dover attuare i provvedimenti appresso indicati,

ORDINA

Istituire in via Gaetano Salvatore:

- 1) il 25 e 26 agosto 2022 il divieto di transito dal civico n°369 fino all'intersezione con via Chiesa a Santa Croce, eccetto per i veicoli dei residenti, delle Forze dell'Ordine e di emergenza e di soccorso;
- 2) il 29-30-31 agosto 2022, il senso unico alternato, regolato con movieri e/o semafori mobili, nel tratto stradale che va da monte a valle delle due intersezioni con via Chiesa a Santa Croce, lato via Tommaso de Amicis e lato via Comunale Margherita.

L'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio è a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

Al Servizio Autonomo Polizia Locale è demandata l'adozione di ogni altro provvedimento di carattere contingente, anche di modifica del presente dispositivo, ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L. n° 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da

Il Dirigente

ing. Giuseppe D'Alessio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2